

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA DI RILIEVO
NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" (ARNAS)

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con proprie deliberazioni n. 66/7 del 28.12.2020, n. 25/59 del 30.06.2021 e n. 36/27 del 31/08/2021, ha confermato la nomina del Dr. Paolo Cannas quale Commissario Straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016.
- Il Dr. Paolo Cannas è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto.
- Il Dr. Paolo Cannas con nota acquisita agli atti in data 01/09/2021 ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra i Signori

Dr. Marcello Tidore nato a Nuoro (Prov. NU) il 13/07/1978 e domiciliato per



la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr. Paolo Cannas nato a Lunamatrona (Prov. OR) il 20/12/1973 e residente a Cagliari Via degli Anonni 2 (Codice Fiscale 01111737421)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" - ARNAS al Dr. Paolo Cannas.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016 e decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2

Il Dr. Paolo Cannas si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art 2 e seguenti del D.Lgs. 171/2016, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dalla L.R. n. 24/2020 e smi, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/27 del 31/08/2021. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Azienda ed in ogni caso ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti

4
BU

ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale, inclusa la facoltà di nomina dei Direttori amministrativo e sanitario secondo le procedure di cui all'articolo 12 della LR 24/2020.

Il Commissario straordinario si impegna, inoltre, a produrre uno specifico progetto di trasferimento dei presidi ospedalieri "A. Cao" e "A. Businco", secondo il dettato di cui all'art. 18 della LR 24/2020 e secondo le direttive che saranno fornite dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il Dr. Paolo Cannas, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica altresì il c.d. "divieto di pantouflage" ed è pertanto fatto divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del presente incarico, a favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di

S

19

contratti conclusi con il proprio apporto decisionale.

Art. 4

Al Commissario straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" - ARNAS per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in analogia a quanto previsto dall'art. 47 comma 11 della L.R. 24/2020 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 25/59 del 30/06/2021, sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo annuo pari alla retribuzione base prevista per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 51/1 del 23/19/2016. Al medesimo Commissario viceversa non spetta l'integrazione del 20% riferita alla retribuzione di risultato.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate ed a valere su risorse dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" - ARNAS.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata fino al 31.10.2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

La durata dell'incarico può essere ridotta nel caso di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 del D.Lgs 171/2016 e all'art. 11 della L.R. n. 24 del 11.9.2020 per la

S

fu

selezione della rosa dei candidati idonei alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione, in corso di svolgimento..

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e Commissario straordinario;
- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in



giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere
ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti
all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non
costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge
vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle
disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano
altresi al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno
successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.
5 del DPR 131/1986.

Cagliari, 01.09.2021

Il Direttore Generale
della Direzione Generale della Sanità

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Cannas

Dr. Marcello Tidore


APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. Paolo Cannas preso atto dei contenuti contrattuali, sopra
indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole di cui agli artt. 5 e 6 del presente
contratto.

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Gannas



